

Circolare del Ministero dell'interno, circolare del 16 ottobre 2018

Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 71, in G.U. n. 141 del 20 giugno 2018, vigente dal 5 luglio 2018, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari” e successive modifiche ed integrazioni.

Il 20 giugno 2018, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 ^[1], il decreto legislativo indicato in oggetto, in vigore dal 5 luglio u.s., che, nel recepire le disposizioni della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016 “relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari”, *contiene importanti novità normative.*

Il testo del decreto legislativo n. 71 del 2018 in parola è stato, altresì, recentemente emendato dal **decreto-legge del 4 ottobre 2018, n. 113**, che, nel recare disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, ha, in particolare, soppresso la tipologia di soggiorno per “motivi umanitari”, introducendo nuovi permessi di soggiorno di carattere speciale.^[2]

Nel dettaglio, il testo del decreto legislativo n. 71 del 2018, composto da 4 articoli, ha apportato **modifica al decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286**, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e ss. mm, in particolare mediante:

> **modifica dell’articolo 27-bis del TUI**, intitolato “*Ingresso e soggiorno per volontariato*” incidendo sui commi 1 e 2, con l’individuare le modalità per la determinazione del contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a **programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale** ^[3], e stabilendo, altresì, diversi limiti di età per la partecipazione a tali programmi di volontariato (età compresa tra i 25 e 35 anni).

La nuova norma riporta, inoltre, i requisiti necessari per il rilascio del **nulla osta** previsto per l’ingresso di tale categoria di cittadini stranieri, in linea con la Direttiva UE n. 2016/801 ^[4].

Per i profili di interesse, si segnala, in particolare, la modifica del comma 5 dell’art 27-bis, del TUI in parola che, al primo periodo, prevede che il volontario compia la dichiarazione di presenza allo Sportello unico che ha rilasciato il nulla osta, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, ai fini dell’espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno. In ordine a tale **permesso di soggiorno**, la modifica legislativa ha previsto che il medesimo titolo, **recante la dicitura “volontario”**, sia rilasciato dal Questore, con le modalità di citi all’articolo 5, comma 8 del TUI, **entro quarantacinque giorni** dall’espletamento delle formalità sopra menzionate presso lo Sportello unico, **per la durata del programma di volontariato o comunque, di norma, per un periodo non superiore ad un anno**. La novella legislativa specifica che, in casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso potrà avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma: **in nessun caso, però, il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile nè convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi.** ^[5]

Con l’introduzione di un nuovo comma 5-bis nell’art. 27-bis, del TUI vengono previsti, poi, i casi in cui **il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato** qualora sia stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto o se risulta che il volontario non soddisfaceva o non

soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta;

> **modifica dell'articolo 27-ter del TUI**, intitolato “*Ingresso e soggiorno per ricerca*”, integrando la definizione di ricercatore con il riferimento ai cittadini stranieri titolari di un titolo di dottorato ^[6]. A proposito la novella normativa conferma la scelta previgente, prevedendo che gli Istituti di ricerca che possono accogliere i ricercatori stranieri sono selezionati attraverso l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca. Dell'articolato normativo si segnala, innanzitutto, il comma terzo dell'articolo 27-ter, del TUI in virtù del quale il ricercatore e l'Istituto di ricerca devono stipulare una **convenzione di accoglienza** con cui il ricercatore si impegna a realizzare l'attività di ricerca e l'Istituto si impegna ad accogliere il ricercatore ^[7]. In tale contesto il legislatore nazionale ha dettagliato le modalità di ingresso in Italia del ricercatore attraverso la richiesta di nulla osta all'ingresso presentata dall'Istituto di ricerca allo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base al luogo in cui si svolge la ricerca. Tali modalità sono analoghe a quelle attualmente previste: sono tuttavia ridotti i tempi per il rilascio del nulla osta (da sessanta a trenta giorni), così come per il **rilascio del permesso di soggiorno (da sessanta a trenta giorni)**. Anche il visto è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto ^[8].

Il lavoratore, una volta entrato nel territorio nazionale deve recarsi presso lo Sportello unico per le formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno per ricerca che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 27-ter, del TUI reca la dicitura “ricercatore” ed è rilasciato dal Questore in formato elettronico secondo il Regolamento europeo n. 1030/2002. Tale permesso di soggiorno ha durata pari a quella del programma di ricerca e reca un riferimento ai programmi dell'Unione europea o multilaterali comprendenti misure di mobilità, ove il ricercatore faccia ingresso sulla base di tali programmi.

Il nuovo comma 7-bis dell'articolo 27-ter, del TUI, inoltre, individua i casi in cui il **permesso di soggiorno è rifiutato o revocato** per mancanza delle condizioni di ingresso e di soggiorno accertate successivamente al rilascio del nulla osta o alla consegna del permesso di soggiorno ^[9].

È, infine, disciplinato, al comma 8 dell'articolo 27-ter, del TUI il ricongiungimento dei familiari dei ricercatori, alle stesse condizioni previste per gli altri cittadini stranieri: di conseguenza ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata pari a quella del permesso di soggiorno del ricercatore.

In conformità al dettato della direttiva europea, il legislatore nazionale ha, altresì, introdotto, per i ricercatori stranieri, la possibilità, una volta completata l'attività di ricerca per cui hanno fatto ingresso, di ottenere un nuovo **permesso di soggiorno per cercare un'occupazione o avviare un'attività d'impresa coerente con l'attività di ricerca completata**, fermo restando la necessità della disponibilità di requisiti economici sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale. A tal fine, il legislatore ha previsto che il ricercatore faccia la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150. In presenza di tali presupposti, ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 27-ter, del TUI, l'interessato può richiedere un **permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi** al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata ^[10]. A mente del medesimo comma 9-bis, dell'articolo 27-ter, del TUI, in presenza dei requisiti previsti dal testo unico dell'immigrazione, è **ammessa la conversione in permesso di soggiorno per lavoro**. Il comma 9-ter dell'articolo 27-ter, TUI ha previsto inoltre, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis, dell'articolo 27-ter, del TUI, che il ricercatore debba fornire **idonea documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta**, rilasciata dall'Istituto di ricerca e che la stessa possa essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro, laddove non sia immediatamente disponibile. Il

permesso in parola (di cui al comma 9-*bis*, dell'articolo 27-*ter*, del TUI) è **rifiutato o revocato** se ottenuto presentando documentazione fraudolenta, falsificata o contraffatta o comunque quando, anche prima della sua scadenza vengono a mancare i requisiti previsti dal testo unico in materia di immigrazione per il soggiorno nel territorio nazionale (comma 9-*quater* dell'articolo 27-*ter*, del TUI).

Si evidenzia, sul tema, che ai sensi del comma 10-*bis* dell'articolo 27-*ter* del TUI in esame, viene previsto l'obbligo di **riammettere, senza formalità, nel territorio nazionale** il ricercatore titolare di un permesso "per ricerca" rilasciato dall'Italia su richiesta di un altro Stato membro che si oppone alla mobilità di breve durata del medesimo ricercatore nel proprio territorio ovvero revoca un'autorizzazione per mobilità di lunga durata. L'obbligo permane anche se il permesso di soggiorno rilasciato dall'Italia è scaduto o è stato revocato. In tal caso, nei confronti dello straniero rientrato nel territorio nazionale saranno adottati i provvedimenti previsti dal testo unico in materia di immigrazione in base alla sua condizione giuridica e, in particolare, ove il permesso di soggiorno sia stato revocato, sarà adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione. Nel medesimo comma 10-*bis* dell'articolo 27-*ter* del TUI viene definita, altresì, la mobilità di breve (per periodi non superiori a 180 giorni in un arco temporale di 360) e di lunga durata (per periodi superiori a 180 giorni), disciplinata dai commi successivi.

La novella normativa disciplina, infatti, sempre nel contesto dell'articolo 27-*ter* del TUI, le condizioni e le modalità dell'esercizio del diritto di **mobilità di breve e di lunga durata** nel territorio nazionale del ricercatore titolare di un'autorizzazione per ricerca rilasciata da un altro Stato membro, ed eventualmente dei suoi familiari.

Per quanto concerne la **mobilità di breve durata**, il comma 11 dell'articolo 27-*ter* del TUI prevede che l'Istituto di ricerca che accoglie il ricercatore in Italia notifichi allo Sportello unico per l'immigrazione competente l'intenzione del ricercatore di svolgere una parte della sua attività di ricerca in Italia ^[11]. In virtù della novella legislativa, il ricercatore potrà fare ingresso nel territorio nazionale anche subito dopo che è stata effettuata la comunicazione ^[12], tuttavia lo Sportello unico per l'immigrazione, acquisito anche il parere della Questura, potrà, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'Istituto di ricerca, comunicare all'Istituto di ricerca, alla Questura e al primo Stato membro, che sussistono motivi di **opposizione alla mobilità** del ricercatore per mancanza delle condizioni per l'esercizio del diritto di mobilità, per motivi di sicurezza o perché sono stati presentati documenti contraffatti ^[13]. In caso di opposizione, il ricercatore ed i suoi familiari, se già entrati nel territorio nazionale, devono lasciarlo e rientrare nel primo Stato membro ^[14].

Quale formalità necessaria al soggiorno, è previsto unicamente che entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il ricercatore ed i suoi familiari effettuino una **dichiarazione di presenza** alla Questura competente (comma 11-*bis*, ultimo capoverso, dell'articolo 27-*ter*, del TUI).

• Per la **mobilità di lunga durata**, invece, il comma 11-*quinquies* dell'articolo 27-*ter* del TUI prevede una procedura analoga a quella prevista per il ricercatore che entra in Italia come primo Stato membro, con il rilascio di un nulla osta all'ingresso richiesto allo Sportello unico competente da parte dell'Istituto di ricerca che lo accoglie e la stipula di una **convenzione** con tale Istituto. Al ricercatore che entra in Italia per un periodo di mobilità di lunga durata è rilasciato un **permesso di soggiorno per mobilità, recante la dicitura «mobilità-ricercatore»** (comma 11-*septies* dell'articolo 27-*ter*, del TUI). La novella normativa ha precisato che, purché non sia superato il periodo di mobilità di breve durata e sempre che sia ancora valida l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro, il ricercatore potrà svolgere attività di ricerca nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno per mobilità (comma 11-*octies* dell'articolo 27-*ter*, del TUI);

> **modifica dell'articolo 39 del TUI**, intitolato "Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore

e ai percorsi di formazione superiore”, per assicurare l’adeguamento della norma nazionale alle prescrizioni della direttiva unionale recepita, attraverso il riferimento all’intera offerta formativa riconducibile agli istituti di insegnamento superiore ^[15] ed alla nozione di “studente” ^[16].

Per gli aspetti di specifico interesse, infatti, la novella normativa prevede che il permesso di soggiorno per studio, recante la dicitura “studente”, è rilasciato in formato elettronico secondo il regolamento europeo 1030/2002, in virtù delle disposizioni dell’articolo 5, commi 3 e 8 del decreto legislativo n. 286/1998 (ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 39 del TUI).

Con i commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 39 del d. lgs. n. 286/1998, si è inteso poi dare attuazione alle previsioni del legislatore europeo concernenti la **mobilità degli studenti**.

- In relazione a quest’ultima, la disposizione di cui al comma 4-bis dell’articolo 39 del d. lgs. n. 286/1998 consente agli studenti titolari di un’autorizzazione al soggiorno rilasciata da un altro Stato membro Ue, che beneficiano di un programma dell’Unione o multilaterale comprendenti misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione, di fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto, soggiornandovi, per un **periodo massimo di trecentosessanta giorni** per proseguire gli studi già iniziati nello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione al soggiorno, senza dover richiedere un permesso di soggiorno, ma presentando una **dichiarazione di presenza ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del TUI** ^[17].

- Le disposizioni di cui al comma 4-ter prevedono, invece, che gli studenti che non beneficiano dei programmi e degli accordi di cui al comma 4-bis e che fanno ingresso nel territorio nazionale per svolgervi una parte dei propri studi dovranno richiedere un **permesso di soggiorno per studio, recante la dicitura “studente” (ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4-ter e 5-bis dell’articolo 39 del TUI)**, allegando la documentazione proveniente dalle autorità accademiche dello Stato membro da cui proviene che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia è complementare a quello già svolto;

- La novella normativa ha, inoltre, elencato le categorie di cittadini stranieri che, secondo la direttiva che si recepisce, devono essere escluse dalla regolamentazione in parola ^[18];

Il legislatore nazionale, specifica, anche, che il permesso di soggiorno dello **straniero che usufruisce di misure di mobilità negli altri Stati membri Ue**, sulla base di un programma dell’Unione o multilaterale ovvero di un accordo tra due o più istituti di istruzione, reca un riferimento a tali programmi o accordi. A tal proposito il legislatore ha previsto, altresì, che **lo studente straniero è riammesso, senza formalità nel territorio nazionale** ove un altro Stato membro si opponga all’esercizio del diritto di mobilità nel suo territorio (comma 5-ter dell’articolo 39, del TUI). In tal caso, nei confronti dello straniero rientrato nel territorio nazionale sono adottati i provvedimenti previsti dal testo unico in materia di immigrazione in base alla sua condizione giuridica e, in particolare, ove il permesso di soggiorno sia stato revocato, sarà adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione.

- Sono dettate, infine, disposizioni che individuano, conformemente alla direttiva europea, i casi in cui i **permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell’articolo 39 del TUI sono rifiutati ovvero revocati**, cioè quando il permesso è stato ottenuto in maniera fraudolenta o falsificato, quando lo straniero non soddisfa le condizioni generali per l’ingresso ed il soggiorno previste dal d. lgs. n. 286/1998, quando il cittadino straniero soggiorna per fini diversi da quelli per i quali il permesso è stato rilasciato (comma 5-quater dell’articolo 39, del TUI).

> **modifica dell’articolo 39-bis del TUI**, intitolato “Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio” chiarendo che l’ingresso e soggiorno per motivi di studio è consentito anche ai fini della frequenza dei percorsi erogati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) e dagli Istituti tecnici di formazione superiore (IFTS), nonché per la frequenza dei tirocini **curricolari** presso le citate

Istituzioni, di cui al DPCM 25 gennaio 2008 (ITS e IFTS). I tirocini curriculari sono ricompresi nell'ambito della nozione di "tirocinante" e differenziati dai tirocini **extracurriculari**.

Per gli aspetti di specifico interesse di codesti Uffici, si evidenzia che ai cittadini stranieri che fanno ingresso nel territorio nazionale per i motivi individuati dall'articolo 39-bis del TUI è rilasciato un **permesso di soggiorno in formato elettronico recante la dicitura "studente", "tirocinante" o "alunno"** ^[19] conformemente alla direttiva europea che si è recepita con le precisazioni che seguono:

- il permesso rilasciato ai cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi di studio presso gli Istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore nonché corsi di formazione professionale è **rilasciato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 286/1998**;
- in conformità alla direttiva europea, il legislatore nazionale ha previsto, invece, che la durata dei permessi di soggiorno rilasciati a coloro che sono ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari è pari a quella prevista dalla convenzione di formazione;
- per gli alunni la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore ad un anno o alla durata prevista dal programma di scambio culturale o dal progetto educativo se più breve;

> **Inserimento dell'articolo 39-bis A del TUI**, intitolato "*Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti*", che ha previsto, al primo comma, la possibilità per gli studenti stranieri, una volta completato il percorso di studi, di ottenere un nuovo **permesso di soggiorno, di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi, al fine di cercare un'occupazione o avviare un'attività d'impresa, coerente con il permesso formativo completato**, fermo restando la necessità della disponibilità di requisiti economici sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale e di una copertura sanitaria e previa dichiarazione della propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione delle misure di politiche attive del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ^[20]. A mente del medesimo comma 1, ultimo capoverso, in presenza dei requisiti previsti dal testo unico dell'immigrazione, può essere richiesta la **conversione in permesso di soggiorno per lavoro**.

Il **permesso di soggiorno è rifiutato o revocato** quando, anche prima della sua scadenza, risulti che è stato ottenuto presentando documentazione fraudolenta o comunque quando vengono a mancare le condizioni previste dal testo unico in materia di immigrazione per il soggiorno nel territorio nazionale (comma 3 dell'articolo 39-bis.1 del TUI).

Per quanto riguarda gli aspetti di peculiare interesse, relativi al rilascio dei permessi di soggiorno di cui si è discusso, si rende noto che sono stati individuati, d'intesa con il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato, **nuovi codici di inserimento, attivi dal 26 settembre u.s**, come di seguito riportati:

Codice motivo	Descrizione	Descrizione di stampa
VOLON	VOLONTARIO ART. 27 BIS C.5 TUI	VOLONTARIO
RIC01	RICERCATORE ART. 27 TER C.7 TUI	RICERCATORE
RICRL	RICERCATORE-RIC.LAV ART. 27 TER C. 9 BIS	RICERCA LAVORO

TUI

MRICE	MOBIL.RICER. ART. 27 TER C. 11 SEPTIES TUI	MOBILITÀ - RICERCATORE
STUDO	STUDENTE ART. 39 C.5 BIS TUI	STUDENTE
STUDI	STUDENTE ART. 39 BIS C.I QUATER TUI	STUDENTE
ALUNN	ALUNNO ART. 39 BIS C.I QUATER TUI	ALUNNO
TIRC1	TIROCINANTE ART. 39 BIS C.I QUATER TUI	TIROCINANTE
STURL	STUDENTE-RIC.LAV ART. 39 BIS 1 C.I TUI	RICERCA LAVORO

Attesa la particolare valenza delle indicazioni fomite, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL affinché sia assicurata, con urgenza, la necessaria ed ampia diffusione tra il personale interessato, restando a disposizione per qualunque chiarimento sia ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE

Bontempi

Note:

1) Nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 2018 è contenuto avviso di rettifica per il comma 4-ter, dell'articolo 27-bis del TUI.

2) Decreto-legge del 4 ottobre 2018, n. 113, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", in G.U. n.231 del 4-10-2018, in vigore dal 5.10.2018.

3) A tal fine, viene rimessa tale determinazione ad un decreto interministeriale, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore.

4) Cfr. con i commi 3, 4,4-bis e 4-ter, dell'articolo 27-bis del TUI.

5) Si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 27-bis, del TUI il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della medesima disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis del TUI.

6) La novella normativa, al comma 1-bis dell'articolo 27-ter, del TUI elenca le categorie di cittadini stranieri esclusi dall'ambito di applicazione della regolamentazione in parola, ossia coloro che soggiornano nel territorio nazionale per motivi di protezione temporanea o umanitaria, i beneficiari di protezione internazionale e coloro che ne hanno fatto richiesta e sono in attesa di una decisione, i familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea, i titolari di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, i lavoratori altamente qualificati, i dipendenti in tirocinio che fanno ingresso nell'ambito di un trasferimento intrasocietario, i destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

Con il decreto-legge del 4 ottobre 2018, n. 113 ed a seguito dell'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari disposta dal medesimo testo normativo è stato operato l'adeguamento del comma 1-bis dell'articolo 27-ter, del TUI, in virtù del quale risultano esclusi dall'ambito di applicazione della regolamentazione contenuta nell'articolo 27-ter gli stranieri che soggiornano per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-*quater* e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (cfr. con l'art. 1, comma 1, lettera l del decreto legge n. 113 del 2018 che ha disposto la modifica dell'art. 27-ter, comma 1-bis, lettera a).

7) Ai sensi del medesimo comma 3, dell'articolo 27-ter, del TUI, l'attività di ricerca deve essere approvata dagli organi amministrativi dell'Istituto medesimo, che valutano l'oggetto, la durata stimata della ricerca e i titoli del ricercatore e accertano la sussistenza delle risorse finanziarie per la sua realizzazione.

A mente della medesima disposizione, la convenzione stabilisce le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse economiche mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale (il parametro di riferimento è il doppio dell'importo dell'assegno sociale ai sensi del successivo comma 3-bis, dell'art. 27-ter, del TUI) e reca le informazioni sulla eventuale mobilità del ricercatore in altri Stati membri Ue, ove già nota, nonché sulla polizza sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari ovvero prevede l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale.

8) Cfr. con i commi 4, 4-bis e 4-ter, A-*quater*, 5 e 6, dell'articolo 27-bis del TUI.

9) La novella legislativa, al comma 7-bis dell'articolo 27-ter, prevede, testualmente, che *il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi: a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto; b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.*

10) In tal caso il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato per la stessa durata, ai sensi dello stesso comma 9-bis, penultimo capoverso, dell'articolo 27-ter, del TUI.

11) Ai sensi del medesimo comma 11, dell'articolo 27-ter, del TUI la comunicazione dell'Istituto di ricerca dovrà specificare gli estremi del passaporto o documento equipollente del ricercatore e dei familiari che eventualmente entreranno con lui ed allegare l'attestato di iscrizione dell'Istituto di ricerca nell'elenco del Ministero dell'istruzione, copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro, della convenzione di accoglienza del ricercatore con l'Istituto di ricerca del primo Stato membro e la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti per il ricercatore e eventualmente per i suoi familiari.

12) Cfr. con il comma 11-bis dell'articolo 21-ter del TUI.

13) Cfr. con il comma 11-*ter* dell'articolo 21-*ter* del TUI.

14) Cfr. con il comma 11-*quater* dell'articolo 21-*ter* del TUI.

15) Cfr. con i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 39 del TUI.

16) Ai sensi del comma 5, dell'articolo 39, del TUI, recentemente novellato dal decreto n. 113 del 2018, l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani è comunque consentito agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis*, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio (cfr. con l'art. 1, comma 1, lettera *p*) del decreto-legge n. 113 del 2018 che ha disposto la modifica dell'art. 39, commi 5, del TUI).

17) Quando lo studente proviene da uno Stato membro che non applica integralmente l'*acquis* di Schengen, al momento della dichiarazione di presenza dovrà esibire oltre all'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro anche la documentazione relativa al programma o all'accordo di cui si tratta (comma 4-*bis*, terzo capoverso, dell'articolo 39 del TUI).

18) Il comma 5-*quinquies* dell'articolo 39, del TUI, nel richiamare, ai fini dell'esclusione, i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 5-*ter* del medesimo articolo, fa riferimento agli stranieri: a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari; b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva; c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi; d) che beneficino dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-*bis* per motivi di lavoro autonomo o subordinato; e) che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-*quater*; f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-*quinquies*, comma 2, del TUI; g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 ha disposto, con l'art. 1, comma 1, lettera *p*) la modifica dell'art. 39, comma 5-*quinquies*, lettera *a*), del TUI in modo che risultano esclusi anche i possessori di permesso di soggiorno per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis*, nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

19) Cfr. con il comma 1-*quater*, articolo 39-*bis*, del TUI.

20) A tal fine, il comma 2 dell'articolo 39-*bis*. 1 prevede che lo studente straniero debba allegare la

documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli conseguiti all'esito del percorso di studi e che, qualora la stessa non sia immediatamente disponibile, potrà essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro.